



Tribunale Ordinario di Catanzaro

Ufficio del Dirigente

Tel. 0961885490 – e-mail: antonino.abrignani@giustizia.it

Prot.n._____/12

Catanzaro 12 gennaio 2012

Ai Direttori amministrativi responsabili dei Settori Civile,
Lavoro e Previdenza ed Esecuzioni Civili e Fallimenti
S E D E

Alla Sezione Staccata di CHIARAVALLE

(per la più ampia diffusione tra il personale dipendente)

E p.c

Al Signor Presidente del Tribunale S E D E

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di

CATANZARO

OGGETTO: Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), in vigore dal 1/1/2012. Modifiche al DPR 115/2002 in materia di spese di giustizia - contributo unificato.

L'art. 28 della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), entrata in vigore l'01.01.2002, ha introdotto alcune **modifiche al DPR 115/2002 (TUSG), in materia di contributo unificato**, con specifico riferimento alle seguenti materie:

1. giudizi di impugnazione,
2. modifica della domanda, domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo.

1. Giudizi di impugnazione

Ai sensi dell'art. 28 co. 1 lettera a), all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione».

Ai sensi dell'art. 28 co. 3. *“La disposizione di cui al comma 1, lettera a) si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.*

Premesso che la natura tributaria (o fiscale) delle disposizioni in esame, non consente di ricorrere ad interpretazione estensiva o restrittiva, né analogica, ma ne impone l'applicazione alla stregua dei criteri giuridici di interpretazione letterale a sistematica delle norme, in attesa di eventuali diversi orientamenti da parte degli organi superiori nei casi dubbi, **si ritiene che l'aumento del contributo unificato della metà per i giudizi di impugnazione, si applichi solo nei casi di “gravame”, in senso tecnico, così come disciplinati dal CPC, allorché il procedimento è rimesso alla competenza di un giudice di grado diverso** (comprese per es. le ordinanze ex art. 702 bis cpc e quelle ex art. 708, commi 3 e 4, impugnabili davanti alla Corte d'Appello) e non si applichi invece, sempre a titolo esemplificativo, ai reclami al Collegio nello stesso grado di giudizio, alle opposizioni a decreto ingiuntivo, alle opposizioni al decreto di pagamento del compenso al difensore ecc. ex artt. 84, 99 e 170 DPR 115/02 e ai ricorsi avverso i provvedimenti della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 35 d.lgs. 28/1/2008 n. 25.

Ad ogni modo le iscrizioni di procedimenti aventi ad oggetto giudizi di impugnazione, nel senso sopra indicato, scontano a decorrere dalla data del 01.01.2012 l'aumento della metà del contributo unificato, **in tutti i casi in cui il provvedimento impugnato è stato pubblicato, ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, anche depositato a partire da detta data.**

2. Modifica della domanda, domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo

Ai sensi dell'art. 28 co. 1 lettera b), all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La parte di cui al comma 1 (la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta”.

Anche per questo secondo aspetto delle modifiche normative valgono i principi interpretativi ed applicativi generali richiamati al punto 1.

Pertanto, esplicitando il contenuto della nuova normativa, la **parte di cui al comma 1 (la parte che per prima si costituisce in giudizio, vale a dire la c.d. “parte più diligente”)** deve **provvedere all'integrazione del c.u., solo se dall'atto depositato consegue un aumento del valore della causa**, mentre le altre parti, quando modificano la domanda ecc., sono tenute al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta, **anche se non consegue un aumento di valore della causa.**

Secondo quanto sopra visto, ad ogni **modifica della domanda, consegue il pagamento di un nuovo contributo unificato: a) integrativo per la parte di cui al comma 1 (parte che per prima si costituisce in giudizio), se vi sia un aumento del valore della causa b) autonomo, in base al valore della domanda proposta, per le altre parti, anche se non vi sia aumento del valore (ed anche in caso di riduzione del valore).**

Più specificatamente nelle ipotesi di cui al punto a) la modifica della domanda, la proposizione di una “riconvenzionale” o la chiamata in causa operata dalla parte che provvede all'iscrizione del procedimento (la

parte che per prima si costituisce in giudizio o "parte più diligente") comporta l'eventuale pagamento dell'integrazione del contributo unificato solo in caso di aumento di valore della causa;

Nei casi di cui al punto b) la modifica della domanda, la proposizione di una "riconvenzionale" o la chiamata in causa operata delle altre parti (quelle, per intenderci, che si costituiscono in un procedimento già iscritto, che solitamente sono la parte convenuta o parte interveniente) implica l'obbligo di presentare espressa dichiarazione e a provvedere al pagamento di autonomo contributo unificato a prescindere se la modifica e/o l'intervento abbia comportato aumento nel valore della domanda principale.

In tal caso il contributo unificato è commisurato all'importo dello scaglione, ex art. 13 T.U. Spese di Giustizia, del valore determinato dalla domanda proposta.

Le parti che svolgono intervento autonomo nel giudizio sono tenute a dichiarare il valore della domanda proposta e provvedere al pagamento di autonomo contributo unificato secondo gli importi stabiliti nella citata norma del TUSG.

La parte, qualunque sia la propria posizione processuale, ricorrendo le suddette ipotesi deve obbligatoriamente allegare all'atto depositato una dichiarazione, sottoscritta personalmente – sotto la sua responsabilità - dal difensore costituito o in delega e non da chi deposita materialmente l'atto, da cui risulti espressamente (all. 1) :

- se stia modificando la domanda o proponendo domanda riconvenzionale o formulando chiamata in causa o svolgendo intervento autonomo;
- il valore della domanda proposta e se vi sia un aumento del valore della causa.

L'omessa dichiarazione di cui sopra comporta, ex art. 13 punto 6 T.U, il pagamento del contributo unificato di € 206,00 (art. 13 lett. c) per i procedimenti pendenti innanzi al Giudici di Pace e di € 1.466,00 (art. 13 lett g) per i procedimenti pendenti innanzi al Tribunale.

ESECUZIONI CIVILI E FALLIMENTI

In applicazione dei principi interpretativi ed applicativi sopra richiamati, in materia di intervento nella procedura esecutiva civile, sembrerebbe non essere dovuto il pagamento del contributo unificato, salvo che sia l'interveniente a fare istanza di vendita o di assegnazione, non avendo provveduto a farla il creditore procedente.

D'altro canto, in attesa di eventuali auspicabili chiarimenti da parte dell'Amministrazione sull'applicazione nel caso specifico del rinnovellato art. 14 TUSG, comma 3, (dal tenore sostanzialmente ambiguo), si è del parere che la novella legislativa, con l'espressione letterale "*autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta*", abbia voluto riferirsi ai soli procedimenti di cognizione che, com'è noto, prevedono importi diversi in base allo scaglione di valore della controversia.

In materia fallimentare, si ritiene poi che l'insinuazione tempestiva e quella tardiva non siano soggette al pagamento del contributo unificato non avendo la nuova disciplina normativa operato modifiche alla legge fallimentare e nello specifico agli articoli 93 e 101 legge fallimentare.

CAUSE DI FAMIGLIA

Per quanto riguarda la sezione famiglia, nei casi previsti dall'art. 28 della legge di stabilità modificativo dell'art. 14 comma 3 del DPR 115/02, si è ritenuto di esigere il pagamento di un c.u. autonomo nella misura di € 85,00 in quanto la legge, nella determinazione del contributo per le cause di separazione e divorzio non adotta il criterio del valore.

Ove, però, le domande presentate nell'ambito delle procedure di separazione o divorzio modificano il valore della causa (ad es. risarcimento del danno biologico o scioglimento di comunione), si adotta il criterio del valore e il contributo unificato dovrà essere versato a prescindere dall'ammissibilità delle domande stesse.

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Le parti, in materia di lavoro e previdenza, ove ricorrano le ipotesi indicate nell'art 14, comma 3, del TUSG, rinnovato dalla L. 183/11, devono tener conto, ai fini dell'integrazione e/o pagamento di autonomo contributo unificato, dei limiti reddituali ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis del medesimo T.U..

I direttori ed i funzionari responsabili **sono invitati a far affiggere nelle bacheche del piano la presente circolare e l'allegato avviso all'utenza (all. 2) e a mettere a disposizione degli Avvocati i moduli-facsimile della dichiarazione (all.1).**

Si allegano:

- Modello di dichiarazione per gli avvocati;
- Modello di avviso per l'utenza.

IL DIRIGENTE
Dot. Antonino ALFONSI

